

# CAMERA DEI DEPUTATI

N. 1139

## PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Deputato COSTAMAGNA

Presentata il 12 dicembre 1979

Concessione della promozione ai colonnelli del Ruolo speciale unico, del Ruolo naviganti speciale e gradi corrispondenti della Marina trasferiti dai rispettivi ruoli normali nei predetti ruoli speciali, posteriormente alla cessazione del servizio

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le disposizioni riguardanti l'avanzamento degli ufficiali sopraindicati, sono contenute nell'articolo 22 della legge 2 dicembre 1975, numero 626, concernente il riordinamento del Ruolo speciale unico delle armi dell'esercito e dei Ruoli speciali della marina: aumento dei limiti di età dei capitani di alcuni Ruoli a disposizione relative a particolari situazioni dei Ruoli normali delle armi dell'esercito.

La legge è stata riportata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 329 in data 15 dicembre 1975 ed è andata in vigore il 30 dicembre dello stesso anno.

L'applicazione delle disposizioni previste dalla legge ha dato luogo a numerosi inconvenienti:

a) per quanto si riferisce alla esclusione dai benefici per gli ufficiali aventi maggiori meriti di quelli favoriti dalla legge;

b) per gli ufficiali che pur avendo posizione di stato uguale o superiore a quelli previsti dalla legge, sono stati esclusi, non per volontà del legislatore, ma per dimenticanza;

c) per un sovvertimento completo dei ruoli e degli impieghi in dipendenza di eventuali necessità. Per quanto si riferisce alla lettera a), si mette in evidenza che la legge ha avuto decorrenza dal 30 dicembre 1975.

Sono stati esclusi dai benefici della promozione tutti i colonnelli aventi i requisiti di aver prestato almeno un anno di effettivo servizio nel grado di colonnello ed abbiano tenuto un comando di reparto in guerra, i quali hanno lasciato il servizio dalla data di costituzione dei Ruoli speciali anzidetti, all'andata in vigore delle disposizioni di cui alla legge 626 sopra indicata. Detti ufficiali potevano essere più meritevoli degli altri, ai

fini della promozione, perché, per avere una maggiore età, è da presumere che potevano avere avuto in guerra il comando di un reparto per un periodo di tempo maggiore o avevano acquisito al loro servizio benemerienze di guerra maggiori.

Si fa riferimento, in proposito, agli ufficiali già dell'ausiliaria o transitati direttamente nella riserva, nel congedo assoluto o nel passaggio del Ruolo d'onore, dalla costituzione dei Ruoli anzidetti alla data di decorrenza della legge 2 dicembre 1975, n. 626.

Per quanto si riferisce alla lettera b), si precisa che l'articolo 22 non contempla gli ufficiali del Ruolo d'onore.

Non sembra logica l'esclusione di questi ufficiali i quali hanno sempre avuto vantaggi ai fini dell'avanzamento non solo nel servizio permanente, ma anche nella posizione di quiescenza rispetto agli ufficiali dei ruoli organici del servizio permanente e nella posizione di quiescenza.

L'esclusione di questi ufficiali costituirebbe per loro grave danno, quasi a farli rammaricare di avere lasciato sui trinceramenti nemici un lembo della loro carne o di non essersi mai risparmiati durante il servizio, perché il loro zelo è stata la causa delle infermità che hanno dato luogo alla loro non idoneità al servizio militare.

La legge ora in vigore è una grave mortificazione per chi ha dato di più e non si vede moralmente riconosciuto per quanto ha reso.

Per quanto si riferisce alla lettera c) si precisa che il secondo alinea dell'articolo 22 della legge 2 dicembre 1975, numero 626, dice che i generali e i contrammiragli promossi non possono essere richiamati in servizio salvo situazioni di emergenza.

Ma la dicitura: situazioni di emergenza non esclude il richiamo. Verificandosi il richiamo, vi sarebbe grande sovrvertimento nei ruoli e negli impieghi, perché i promossi verrebbero a trovarsi in una posizione di comando rispetto agli uffi-

ciali non promossi perché cessati dal servizio prima, i quali avevano maggiori benemerienze di pace e di guerra rispetto a loro, ed ora li hanno alle loro dipendenze, mentre in servizio erano loro inferiori sia per il grado, sia per l'impiego, sia per l'istruzione da loro ricevuta.

Allo scopo di eliminare tutti questi inconvenienti, i quali turbano grandemente la compagine militare, sia nella disciplina, sia nella morale, sia nell'impiego, sia nel rendimento, è stata redatta la proposta che si sottopone alla vostra approvazione per la conseguente conversione in legge.

Allo scopo di evitare oneri di carattere finanziario, è stato disposto che le promozioni anzidette non danno luogo a corresponsione di assegni.

Scendendo ad un esame dettagliato della proposta di legge, si rileva che i diversi articoli costituiscono un tutto organico ai fini della disciplina riguardante l'avanzamento di detti ufficiali.

L'articolo 1 stabilisce la decorrenza delle disposizioni a partire dalla data del trasferimento degli ufficiali nei rispettivi ruoli, in modo che non vi siano disparità di trattamento fra gli ufficiali stessi.

L'articolo 2 concede i benefici ad una categoria di ufficiali meritevoli di particolare considerazione. Sono gli ufficiali che non hanno avuto in zona di operazione comando di reparto, ma sono stati impiegati in comandi ed in incarichi d'indole superiore, per la condotta della guerra.

L'articolo 3 riguarda gli ufficiali del Ruolo d'onore. Si è preferito fare un apposito articolo, per comprendere, nei benefici, sia gli ufficiali transitati nel Ruolo d'onore per ferite, lesioni o infermità di guerra, sia per ferite, lesioni o infermità dipendenti da cause di servizio. Altrimenti i secondi non sarebbero stati beneficiati.

L'articolo 4 dispone che il provvedimento non comporta alcuna spesa.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo 22 della legge 2 dicembre 1975, n. 626, hanno decorrenza dalla data riguardante il trasferimento degli ufficiali dell'esercito nei Ruolo speciale unico e per quelli del Ruolo naviganti speciali e corrispondenti della marina, dalla data del trasferimento dai rispettivi ruoli normali ai predetti ruoli speciali.

## ART. 2.

Sono promossi al grado di generale di brigata, secondo l'anzianità che loro compete, i colonnelli e gradi corrispondenti dell'ausiliaria provenienti dai ruoli anzidetti, non appena promossi gli ufficiali che li precedono nei rispettivi ruoli dell'ausiliaria, purché siano stati in zona di operazioni, presso un ente mobilitato operante ed abbiano ottenuto il riconoscimento delle campagne di guerra.

## ART. 3.

Le disposizioni anzidette sono applicabili anche agli ufficiali del Ruolo di onore.

## ART. 4.

Le promozioni disposte in ottemperanza alle norme anzidette non comportano corresponsione di assegni.